



SEZIONE INTEGRATIVA AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. del

INDICE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	pg.	2
2. DEFINIZIONI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	pg.	4
3. RESPONSABILITA' DELLE VARIE FIGURE COINVOLTE	pg.	4
3.1 Dirigente	pg.	4
3.2 Referente Bullismo e Cyberbullismo	pg.	4
3.3 Collegio docenti	pg.	5
3.4 Consiglio di classe	pg.	5
3.5 Docente	pg.	5
3.6 Genitori	pg.	5
3.7 Studenti	pg.	5
4. SANZIONI DISCIPLINARI	pg.	6
5. ALLEGATI		
6.1 Allegato 1 – Flow-chart sulla gestione dei casi	pg.	7
6.2 Allegato 2 – Modello segnalazione al Garante	pg.	8



1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*", in vigore dal 18.06.2017, prevede che i regolamenti delle istituzioni scolastiche e il patto educativo di corresponsabilità siano integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti (art.5, comma 2).

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto dalle seguenti norme:

- Artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- Artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- Artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
- Direttiva MIUR n.1455/06
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- MIUR " Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo" Aprile 2015"
- Legge n. 71 del 29/05/2017
- MIUR "Aggiornamento delle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo". Ottobre 2017

2. DEFINIZIONI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Come indicato nelle *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo* emanate dal Miur nel 2015, il **BULLISMO**:

1. è un fenomeno definito come "**il reiterarsi dei comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica**" (Farrington, 1993);
2. esso comprende "**azioni aggressive o comportamenti di esclusione sociale perpetrati in modo intenzionale e sistematico da una o più persone ai danni di una vittima che spesso ne è sconvolta e non sa come reagire**" (Menesini, 2004);



3. uno studente è vittima di bullismo quando **"viene esposto ripetutamente nel corso del tempo alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni"** (Olweus, 1993).

Con l'evolversi delle tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e online e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo.

Per «**CYBERBULLISMO**» si intende:

"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (Legge n. 71/2017 art.1 comma2).

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ha realizzato un glossario sul *Cybercrime* (iGloss@ 1.1), consigliato come strumento di supporto all'Aggiornamento delle Linee di orientamento Miur per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (ottobre 2017), in cui, tra le **altre tipologie di reati e comportamenti devianti che si possono commettere in rete**, vengono definiti le seguenti fattispecie rientranti nella fenomenologia del cyberbullismo:

- a) **Baiting** (reato): prendere di mira utenti (*users*), nello specifico principianti (*new users*), in ambienti virtuali di gruppo (es: chat, game, forum) facendoli diventare oggetto di discussioni aggressive attraverso insulti e minacce per errori commessi dovuti all'inesperienza.
- b) **Choking Game** (reato): gioco che consiste nell'indurre a una persona consenziente una sensazione di forte vertigine o nel soffocarla. Il comportamento trasgressivo è generalmente filmato e poi pubblicato in rete nei principali social network.
- c) **Cyberbashing** (reato): tipologia di cyberbullismo che consiste nel videoregistrare un'aggressione fisica nella vita reale per poi pubblicarla online.
- d) **Cyberstalking** (reato): comportamento in rete offensivo e molesto particolarmente insistente e intimidatorio tale da fare temere alla vittima per la propria sicurezza fisica.
- e) **Denigration** (reato): attività offensiva intenzionale dell'aggressore che mira a danneggiare la reputazione e la rete amicale di un'altra persona, concretizzabile anche in una singola azione capace di generare, con il contributo attivo non necessariamente richiesto, degli altri utenti di internet ("reclutamento involontario"), effetti a cascata non prevedibili.
- f) **Exclusion o bannare** (comportamento deviante): esclusione intenzionale di un soggetto, a opera di un aggressore, da un gruppo online ("lista di amici"), chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password.
- g) **Flaming** (reato): battaglia verbalmente online attraverso messaggi elettronici, violenti e volgari, tra due contendenti che hanno lo stesso potere e che quindi si affrontano ad armi "pari", non necessariamente in contatto nella vita reale, per una durata temporale delimitata dall'attività online condivisa.
- h) **Harassment** (reato): invio ripetuto nel tempo di messaggi insultanti e volgari attraverso l'uso del computer e/o del videotelefonino. Oltre a e-mail, sms, mms offensivi, pubblicazioni moleste su blog, forum e *spyware* per controllare i movimenti online della vittima, le telefonate mute



rappresentano la forma di molestia più utilizzata dagli aggressori soprattutto nei confronti del sesso femminile.

- i) **Impersonation** (reato): capacità di violare un account e accedere in modo non autorizzato a programmi e contenuti appartenenti alla persona intestataria dello stesso.
- j) **Sexting** (reato): invio di messaggi via smartphone o altri dispositivi attraverso l'utilizzo della rete Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- k) **Sextortion Scams** (reato): truffa perpetrata ai danni di utenti internet ai quali, con l'illusione di un flirt o una storia sentimentale, sono estorte immagini erotiche usate poi come strumento di ricatto.

3. RESPONSABILITA' DELLE VARIE FIGURE COINVOLTE

Allo scopo di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- definisce le linee di indirizzo del PTOF e del Patto di Corresponsabilità affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo (*Aggiornamento Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, Ottobre 2017*);
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo (*Legge n.71/2017, art.4 comma 3*);
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- promuove azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- assicura l'informazione alle famiglie delle iniziative intraprese e delle attività svolte (*Aggiornamento Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, Ottobre 2017*);
- qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) informa tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo (*Legge n.71/2017, art. 5, comma 1*).

IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- coordina e promuove iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo rivolte alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico, coinvolgendo primariamente le forze di Polizia, i servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia e i servizi socio-educativi presenti sul territorio (*Legge n.71/2017, art.4 comma 3*);
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale;
- collabora con il Dirigente Scolastico e con il Consiglio di Classe alla presa in carico dei singoli casi che si verificano.



IL COLLEGIO DOCENTI :

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione, rivolti al personale docente, in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e cyberbullismo in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL CONSIGLIO DI CLASSE :

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, attua azioni volte al rafforzamento di concetti quali l'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE:

- intraprende azioni volte a favorire l'acquisizione e il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e a trasmettere valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I GENITORI :

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, e cyberbullismo.

GLI STUDENTI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione;
- conformemente a quanto sancito nel Regolamento di Istituto, durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.



- conformemente a quanto sancito nel Regolamento di Istituto, *in caso di particolare necessità* e previa autorizzazione da parte del docente, possono utilizzare il cellulare per comunicazioni urgenti con i familiari.
- conformemente a quanto sancito nel Regolamento di Istituto, non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e autorizzazione del Dirigente Scolastico. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

4. SANZIONI DISCIPLINARI

La scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che non si configurino come reato (Legge n.71/2017, art. 5, comma 1).

Potranno altresì essere attivate la procedura di segnalazione formale alle forze di polizia previste nella Legge n.71/2017.

I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo vengono inseriti nel Regolamento di Disciplina dell'Istituto all'interno della:

TIPOLOGIA D

D -1 Mancata osservanza delle regole che consentono una convivenza civile e corretta all'interna della comunità scolastica nel rispetto dei valori democratici e di crescita della persona improntati al senso di responsabilità personale, alla tolleranza, al riconoscimento della diversità dei ruoli e delle libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione contro ogni forma di pregiudizio e violenza.

D-2 Comportamento scorretto definito di “ bullismo” , inteso quale volontà diretta di fare del male o danneggiare persone attraverso prepotenze fisiche e verbali attuate in modo continuativo e persistente, o, in forma indiretta attraverso dicerie sul conto delle vittime, esclusione dal gruppo dei pari, isolamento, calunnie così come previsto dalla norma vigente in materia.

D-3 Comportamento scorretto definito di “cyberbullismo”, inteso come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Tali comportamenti vengono sanzionati sulla base di quanto previsto sulla *Tipologia delle sanzioni ed organi eroganti* e, come previsto dalla *Legge n.71/2017*, art.4 comma 1, e dal *d.p.r.24 giugno 1998 n.249 recante Statuto delle studentesse e degli studenti e successive modificazioni*, saranno privilegiate sanzioni disciplinari di tipo rieducativo.